



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 06/04/2020

Prot. 0002367

Oggetto: Emergenza Coronavirus-Decreto del Ministro della infrastrutture e trasporti d'intesa con quello della salute proroga i decreti di razionalizzazione dei trasporti e introduce nuove disposizioni per ingresso persone in Italia

Il decreto proroga la validità di alcuni decreti al 13 aprile p.v. e introduce nuove disposizioni con l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti per chi entra in Italia per esigenze lavorative e modifiche alla disciplina degli sbarchi delle navi passeggeri nei porti italiani

Con [decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile u.s.](#) la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il ministro della Salute ha disposto la proroga di alcuni decreti emanati nelle settimane precedenti in materia di misure al contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Il provvedimento fa seguito a quanto già previsto dal decreto n. 127 (cfr. [circolare di Settore del 25 marzo](#) u.s.), che ha prorogato i medesimi decreti fino al 3 aprile u.s., con alcune modifiche nelle relative discipline.

I decreti oggetto della proroga di validità, fino al 13 aprile p.v. sono:

- decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, in materia di razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti;
- decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020, in materia di riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri;
- decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, in materia di riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali;
- decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, in materia di sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna.

Al [seguente link](#) è possibile consultare la circolare n. 6 del Settore sui decreti sopra elencati.



Analogamente, vengono prorogati fino al 13 aprile:

- decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo u.s. ([cfr. nostra circolare n. 7](#)), in materia di forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia;
- decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo u.s., ([cfr. nostra circolare n. 10](#)) il cui art.1, relativo alle misure per chi entra nel nostro Paese, è integralmente sostituito da quanto previsto dal decreto in oggetto e di cui si dà riscontro di seguito.
- decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo u.s., che prevede che l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione e introduce ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna ([cfr. nostra circolare n. 12](#));
- decreto interministeriale n. 125 del 19 marzo u.s., che vieta l'ingresso nei porti nazionali alle navi da crociera straniere, sospende i servizi di crociera delle navi italiane e prevede misure di isolamento per passeggeri ed equipaggio ([cfr. nostra circolare n. 13](#));
- decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo u.s. che prevede la riduzione dei servizi ferroviari Intercity (Decreto n. 116) con un nuovo ridimensionamento dei treni.

Il decreto in commento, inoltre, sostituisce integralmente l'art. 1 del decreto n. 120 del 17 marzo u.s., prevedendo nuove misure per gli spostamenti in entrata in Italia.

In particolare, in deroga all'obbligo di isolamento fiduciario per le persone in entrata nel territorio nazionale (14 giorni), si prevede che chi entri nel nostro Paese in ragione di comprovate esigenze lavorative ha 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, ed è tenuto a fornire al vettore o armatore con cui effettua lo spostamento verso il nostro Paese la dichiarazione di autocertificazione contenente: natura del viaggio (comprovata esigenza lavorativa); l'indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti); il mezzo con cui lo si raggiunge; recapito telefonico per essere contattato. In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche devono comunque comunicare il loro ingresso all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative con mezzo di trasporto privato o proprio le persone sono tenute alle medesime dichiarazioni di autocertificazione riportate in precedenza, da fornire al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale.

Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l'obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all'entrata e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo. In caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19 si segue il protocollo previsto, contattando l'Autorità sanitaria locale, attraverso gli opportuni numeri per l'emergenza.

I vettori e gli armatori che effettuano trasporto persone verso il nostro Paese alla partenza del viaggio acquisiscono e verificano la documentazione di autocertificazione sopra esposta, misurano la temperatura dei viaggiatori, assicurano la distanza interpersonale di almeno 1 metro e promuovono, in caso di viaggio via nave, l'uso di dispositivi di protezione individuale. In caso di viaggio aereo, il vettore fornisce tali dispositivi a chi ne è sprovvisto.

In caso di trasporto terrestre che prevede l'attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, salvo insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.

Con specifico riferimento ai trasporti aerei, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri sono comunque tenuti a fornire al vettore la dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio; mezzo di trasporto con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non ci si devono allontanare, all'interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.

In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all'Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di

sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

Quanto sopra esposto, (ingressi per lavoro 72 ore + 48 ore e transiti) non trova applicazione per:

- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante di imprese con sede in Italia;
- personale sanitario;
- personale transfrontaliero come appositamente definito.

Il Decreto, infine, modifica l'art. 3 (disposizioni per i passeggeri e i componenti dell'equipaggio delle navi da crociera in ingresso in Italia) del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro della Salute n. 125 del 19 marzo u.s (cfr. ns, circ.n.13). prevedendo che, all'atto dello sbarco nei porti nazionali:

- i passeggeri aventi domicilio o residenza in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente all'azienda sanitaria locale di competenza il proprio ingresso e sono sottoposti alla misura dell'isolamento fiduciario per 14 giorni.
- I passeggeri di nazionalità italiana ma residenti all'estero, in alternativa a quanto applicabile per i residenti in Italia, possono chiedere di essere trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale verso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di sintomi del virus COVID-19 sono obbligati a segnalare ai numeri telefonici dedicati tale circostanza;

In ogni caso, sia per residenti in Italia, che per quelli all'estero, la residenza va raggiunta con mezzi di trasporto propri o privati.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dr.Enrico Zavi